



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 39 del 10 AGO. 2006

**“Modifiche alle Disposizioni per l’esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate, all’Istruzione per l’esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate ad uso del personale dei treni, alle Disposizioni per l’esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2, derivanti dall’introduzione dei nuovi moduli unificati da utilizzare sulle linee in telecomando”.**

### Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n° 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto Legislativo 24 maggio 2001 n. 299, recante “Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità”;

Visto il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il Decreto Legislativo 30 settembre 2003 n. 268, recante “Attuazione della Direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero dell’Infrastruttura e dei Trasporti - Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

La presente disposizione è composta di 1 - 5 - pagine



RFI S.p.A - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale Euro 32.623.697.107,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 5





Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e art. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative centrali della Direzione Tecnica n° RFI/TC.MV.RG/00068 del 31/07/2006, con la quale si propone l'emanazione di una Disposizione avente ad oggetto "Modifiche alle Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate, all'Istruzione per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate ad uso del personale dei treni, alle Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2, derivanti dall'introduzione dei nuovi moduli unificati da utilizzare sulle linee in telecomando".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1

**All'art. 2 delle Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate è apportata la seguente modifica:**

**Il 2° capoverso del comma 13 è così sostituito:**

Nel caso che il segnale imperativo di blocco si disponga improvvisamente a via impedita ed il conseguente arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della corsa devono essere adottate procedure analoghe a quelle previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di partenza dall'IPCL e dall'ISPAT.





## Art. 2

All'art. 3 delle Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate è apportata la seguente modifica:

**Il 2° capoverso del comma 13 è così sostituito:**

Nel caso che il segnale imperativo di blocco si disponga improvvisamente a via impedita ed il conseguente arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della corsa devono essere adottate procedure analoghe a quelle previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di partenza dall'IPCL e dall'ISPAT.

## Art. 3

All'art. 4 delle Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate sono apportate le seguenti modifiche:

**- Il punto b) del comma 13 - linee con BA - è così sostituito:**

- b) PL protetti da segnali permissivi (o da segnali di PdS con permissività temporanea):
- praticare la seguente prescrizione: "*Riferimento prescrizione n° 12 del mod. M. 40 TELEC, ritenete che i segnali permissivi n°... (se trattasi di segnali con permissività temporanea, aggiungere "di protezione di .....", o "di partenza di.....") non proteggano passaggi a livello*";
  - prescrivere marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti da tali segnali;
  - la prescrizione n° 12 del modulo M. 40 TELEC non deve essere praticata;
  - fare richiamo sul mod. M. 40 TELEC (BA) "*Vedasi M. 40 n°....*" nel caso che le prescrizioni di cui sopra vengano notificate utilizzando altro mod. M. 40 TELEC (BA).

**- Il comma 24 è così sostituito:**

**24.** Qualora, pur essendo regolarmente orientato ed efficiente il blocco, l'inoltro di un treno dovesse avvenire con segnale a via impedita (od il treno dovesse partire da binario eccezionalmente sprovvisto di segnale di partenza), oltre a prescrivere, nei modi consueti, l'esonero dal rispetto del segnale (o la partenza da binario sprovvisto di segnale di partenza), va dato avviso al treno, con mod. M. 40 TELEC, del binario sul quale dovrà istradarsi: "*Dovete istradarvi sul binario di SINISTRA/DESTRA*". Tale prescrizione non occorre nel caso in cui sia possibile attivare il segnale di avvio a luce fissa.

**- Il comma 26 è così sostituito:**

**26.** Nei PdS di cui al precedente art. 1 comma 5/a, in caso di guasto del segnale imperativo di blocco a valle degli scambi, se è regolarmente pervenuto il consenso per la circolazione a destra ed il blocco è efficiente, il treno interessato deve essere esonerato dal rispetto del segnale medesimo con la specifica prescrizione del mod. M. 40 TELEC.

Nel caso che il segnale imperativo di blocco si disponga improvvisamente a via impedita ed il conseguente arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della





corsa devono essere adottate procedure analoghe a quelle previste, per il caso di improvvisa chiusura del segnale di partenza dall'IPCL e dall'ISPAT.

#### Art. 4

All'art. 1 dell'Istruzione per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate ad uso del personale dei treni sono apportate le seguenti modifiche:

- Il 2° alinea del comma 17 è così sostituito:

- con mod. M. 40 TELEEC, del binario sul quale dovrà istradarsi: *“Dovrete istradarvi sul binario di SINISTRA/DESTRA”*, se trattasi di linea in telecomando.


- Il comma 19 è così sostituito:

19. – Nei PdS di cui al comma 5/a, in caso di guasto del segnale imperativo di blocco a valle degli scambi, se è regolarmente pervenuto il consenso per la circolazione a destra ed il blocco è efficiente, il treno interessato deve essere esonerato dal rispetto del segnale medesimo con la specifica prescrizione del modulo M. 40 DL sulle linee a dirigenza locale o M. 40 TELEEC sulle linee in telecomando.

Nel caso che il segnale imperativo di blocco si disponga improvvisamente a via impedita ed il conseguente arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della corsa devono essere adottate procedure analoghe a quelle previste, per il caso di improvvisa chiusura del segnale di partenza dall'IPCL e dall'ISPAT.

- Il punto b) linee BA del comma 20 è così sostituito:

- b) PL protetti da segnali permissivi (o da segnali di PdS con permissività temporanea):
- praticare la seguente prescrizione: *“Riferimento prescrizione n° 13 del mod. M. 40 DL/BAN (BA) o n° 12 del mod. M. 40 TELEEC, ritenete che i segnali permissivi n°... (se trattasi di segnali con permissività temporanea, aggiungere “di protezione di .....”, o “di partenza di.....”) non proteggano passaggi a livello”*;
  - prescrivere marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti da tali segnali;
  - la prescrizione n° 13 del mod. M. 40 DL/BAN (BA) o n° 12 del mod. M. 40 TELEEC non deve essere praticata;
  - fare richiamo sul mod. M. 40 DL/BAN (BA) o M. 40 TELEEC *“vedasi M. 40 n°...”*, nel caso che le prescrizioni di cui sopra vengano notificate utilizzando altro modulo in aggiunta al mod. M. 40 DL/BAN (BA) o M. 40 TELEEC;





#### Art. 5

All'art. 2 delle Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2 è apportata la seguente modifica:

Dopo il 4° capoverso del comma 1 è inserito il seguente capoverso:

Il DCO, prima di effettuare il comando di fuori servizio, deve accertare che sul binario attiguo che rimane in esercizio, non vi siano in atto autorizzazioni al movimento in supervisione completa concesse dal Sistema.

#### Art. 6

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 03/12/2006

Michele Elia  